



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

# **INNOVAZIONE E DIRITTO**

## La politica fiscale societaria dell'Unione europea: Quo vadis?\*

di Gianluigi Bizioli

Professore associato di Diritto tributario

Università di Bergamo

### ABSTRACT

*The article begins with three initiatives taken by the European Commission between March 2015 and January 2016 in the field of corporate taxes. The article begins with the coordination of fiscal actions taken by the EU in the last 20 years. The analysis starts from the Commission proposal of 2011 to establish common rules for determining the taxable base of companies tax resident in the EU and branches of companies from third countries located in the EU.*

*On this line, move the proposed Directives made by the Commission last year. The author appreciates the innovative profiles, but it also highlights the lack of connection with the European Union public spending. A shortcoming should be remedied by assigning part of the harmonized tax revenue on income of European societies, the financing of EU spending.*

### SINTESI

*L'articolo parte dall'esame di tre iniziative assunte dalla Commissione Europea tra il marzo 2015 e il gennaio 2016 nel campo delle imposte sulle società. L'articolo prende avvio dai miti delle azioni di coordinamento fiscale attuate dalla UE negli ultimi 20 anni. L'esito di questo percorso a ritroso è rappresentato dalla proposta della Commissione del 2011 di stabilire regole comuni per calcolare la base imponibile delle società fiscalmente residenti nell'Ue e delle succursali di società di paesi terzi ubicate nell'UE.*

*Su questa linea muovono le proposte di Direttive formulate dalla Commissione nell'ultimo anno. L'autore ne apprezza i profili innovativi, ma ne evidenzia anche l'assenza di collegamento con la spesa pubblica dell'Unione Europea. Una lacuna che andrebbe colmata, assegnando parte del gettito dell'imposta armonizzata sui redditi delle società europee, al finanziamento della spesa dell'UE.*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il presente. Conferma della strategia più recente e apertura del "fronte" internazionale – 3. Conclusioni

### 1. Premessa

Dopo qualche anno di sostanziale inerzia, il 2015 ha segnato il risveglio della Commissione Europea sul fronte delle proposte in materia fiscale. Con molta enfasi, in data 17 giugno la Commissione ha pubblicato una Comunicazione, che si può definire programmatica, che identifica cinque diverse azioni (o aree) di

intervento in materia fiscalità societaria<sup>1</sup>. Poco prima, in data 18 marzo, era stata pubblicata un'altra Comunicazione sul tema della trasparenza fiscale per contrastare l'evasione e l'elusione fiscale<sup>2</sup>. Da ultimo, lo scorso gennaio è stato presentato il "Pacchetto anti-elusione"<sup>3</sup> che comprende, fra le altre proposte, anche la Direttiva Anti-BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*)<sup>4</sup>.

Un risveglio decisamente tumultuoso e irrefrenabile, soprattutto se paragonato alla più recente attività della Commissione in materia fiscale e al generale stato dell'Unione. I recenti (e meno recenti) accadimenti relativi ai rifugiati e alla crisi, per non dire al fallimento, della finanza pubblica di alcuni Paesi dell'area euro mostrano infatti segnali decisamente scoraggianti sul fronte dell'integrazione (giuridica) europea. Le difficoltà, infatti, riguardano i pilastri sopra cui poggia il progetto di integrazione europea: la libera circolazione delle persone e, quindi, il mercato interno, e il coordinamento della politica economica, nonché per certi versi, della politica monetaria. In questo stato di difficoltà, l'armonizzazione e il coordinamento della politica fiscale societaria potrebbe apparire come un esercizio di puro stile, o meramente accademico, perché privo di serie possibilità di realizzazione. Spostando, solo per un attimo, la penna dai fatti alle sensazioni, si potrebbe pensare che l'attivismo dell'Unione europea in materia fiscale sia una rincorsa diretta a riprendersi la visibilità sottratta dall'Ocse con il progetto BEPS. Ma queste affermazioni appartengono alla sfera delle suggestioni e, in quanto tali, si abbandonano immediatamente.

La fattibilità politica delle iniziative della Commissione europea dipende anche,

<sup>1</sup> Commissione europea, *Un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione Europea: i 5 settori principali d'intervento*, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, 17 giugno 2015, COM(2015) 302 final.

<sup>2</sup> Commissione europea, *Comunicazione sulla trasparenza fiscale per combattere l'evasione e l'elusione fiscali*, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, 18 marzo 2015, COM(2015) 136 final.

<sup>3</sup> Commissione europea, *Pacchetto anti-elusione: Prossime tappe per assicurare un'imposizione effettiva e una maggiore trasparenza fiscale nell'UE*, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, 28 gennaio 2016, COM(2016) 23 final.

<sup>4</sup> Proposta di Direttiva del Consiglio recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, 28 gennaio 2016, COM(2016) 26 final.

e, forse, soprattutto, dai contenuti e dagli obiettivi delle proposte. L'analisi di tali profili è la finalità di questo contributo. Esso sarà strutturato in due parti: la prima è dedicata al passato, ovvero all'evoluzione della politica fiscale europea relativa alle società fino al 2015; nella seconda, diversamente, si prenderanno in considerazione le varie proposte descritte all'inizio di questo paragrafo. Il contributo sarà chiuso da alcune considerazioni finali.

### **1. Il passato. Inadeguatezza delle azioni di coordinamento fiscale per realizzare il mercato interno**

Questa ricostruzione storica procede dai primi risultati raggiunti nel settore dell'imposizione societaria, ovverosia dall'adozione della Direttiva Madre-Figlia e della Direttiva sulle riorganizzazioni societarie. Questi risultati segnano il fallimento del progetto di armonizzazione europea dell'imposta sui redditi delle società elaborati negli anni "60 e "70. Similmente a quanto realizzato nel settore delle imposte sui consumi con l'imposta sul valore aggiunto, questo progetto si proponeva l'introduzione di un modello comune di imposta sulle società, lasciando agli Stati membri la potestà in materia di aliquote e di esenzioni fiscali<sup>5</sup>. La pubblicazione del Libro Bianco sul Mercato Interno<sup>6</sup> ha segnato la fine del progetto di armonizzazione dell'imposta sui redditi delle società. Nel Libro Bianco, fondamentalmente basato sull'orientamento giurisprudenziale del mutuo riconoscimento elaborato nella sentenza *Cassis de Dijon*<sup>7</sup>, vi erano limitatissimi riferimenti alla materia tributaria. Tali aspetti furono affrontati solo nella successiva Comunicazione relativa alle linee guida sull'imposizione societaria<sup>8</sup>, in cui, per la prima volta, appare il richiamo al principio di sussidiarietà. Invertendo il

<sup>5</sup> Un'approfondita analisi di tali progetti è offerta da A.J. Martín Jiménez, *Towards Corporate Tax Harmonization in the European Community. An Institutional and Procedural Analysis*, London-The Hague-Boston, 1999, pp. 105 ss.

<sup>6</sup> Commissione delle CE, *Il completamento del Mercato Interno. Libro Bianco della Commissione per il Consiglio Europeo*, 14 giugno 1985, COM(85) 310 final.

<sup>7</sup> Corte di giustizia CE, sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, *Rewe-Zentral AG v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein*, in Raccolta 649.

<sup>8</sup> Commissione delle CE, *Linee guida sulla tassazione societaria*, Comunicazione al Parlamento e al Consiglio, 20 aprile 1990, SEC(90) 601 final.

precedente approccio, il documento afferma che la potestà impositiva in materia societaria è saldamente nelle mani degli Stati membri, salvo quelle situazioni, in prevalenza con elementi di estraneità rispetto al territorio statale, che costituiscono un ostacolo o restrizione all'esercizio delle libertà fondamentali e della libera concorrenza. Coerentemente con questa filosofia, la politica europea era fondata sopra due elementi. In primo luogo, l'esigenza di neutralità dell'imposizione societaria, con particolare riguardo al confronto fra operazioni puramente interne e transfrontaliere; in secondo luogo, si caratterizzava per la selettività delle misure proposte, che riguardavano solo specifici settori (rispetto all'approccio onnicomprensivo adottato dalla Commissione fino ad allora). Nel contesto istituzionale e normativo dell'inizio degli anni '90 questa soluzione appariva obbligata. Per un verso, alcuni Stati membri avevano riaffermato con forza la sovranità tributaria statale e, stante l'assenza di qualsiasi strumento di cooperazione rafforzata nel diritto comunitario, l'unanimità era la sola via per perseguire l'obiettivo di una disciplina comune; per altro verso, l'eliminazione delle frontiere richiedeva comunque la riduzione delle più evidenti disparità di trattamento fra le situazioni interne e quelle transfrontaliere. Il risultato è ampiamente noto, quello delle Direttive Madre-Figlia e sulle riorganizzazioni societarie.

La mancanza di passi in avanti richiese uno sforzo di elaborazione (o d'immaginazione) ulteriore, che consentisse di superare l'*impasse* derivante dalla riserva di competenza a favore del Consiglio e dell'unanimità. Il 1 dicembre 1997, il Consiglio dei Ministri dell'Economia e delle Finanze ("Ecofin") dettava le nuove linee guida in materia di politica fiscale societaria, basate sul completamento delle misure introdotte nel 1990, nei settori dei *passive income* e del trattamento transfrontaliero delle perdite fiscali, e sull'inaugurazione di un nuovo approccio denominato "coordinamento della politica fiscale" con l'adozione del "Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese"<sup>9</sup>. Per un verso, dunque, il

<sup>9</sup> Sul metodo del coordinamento e sulle relazioni di tale filosofia rispetto alla tradizione armonizzazione fiscale, in generale, cfr. G. Melis, *Coordinamento fiscale nell'Unione europea*, in

Consiglio Ecofin confermava l'approccio selettivo adottato in sede di completamento delle misure relative all'instaurazione del mercato interno, informato alla neutralità fiscale e all'eliminazione delle differenze fra situazioni interne e transfrontaliere. Per altro verso, diversamente, il Consiglio e gli Stati membri hanno riconosciuto la necessità di contrastare la concorrenza fiscale dannosa al fine di ridurre le distorsioni del mercato interno, ma anche per prevenire perdite di gettito tributario e consentire politiche che favorissero maggiore occupazione. Questo obiettivo si presentava con una nuova veste: l'azione della Comunità europea era limitata al mero coordinamento delle politiche fiscali nazionali, senza ricorrere al più pervasivo strumento dell'armonizzazione fiscale; non era dunque realizzato attraverso le fonti giuridiche proprie del diritto comunitario, bensì con mezzi di "soft law", non direttamente vincolanti. In sostanza, la Comunità europea si snaturava pur di cercare di realizzare qualche progresso in materia di imposizione societaria.

L'ultima fase di questo percorso storico è un ritorno al passato, quanto agli strumenti e all'approccio. La reazione comunitaria nasce dalla consapevolezza dell'inadeguatezza del solo approccio di coordinamento fiscale (oltre che dell'insufficienza della sola giurisprudenza comunitaria in tema di libertà fondamentali) e dalla necessità di creare un "level playing field" per le società operanti sul mercato europeo. Dopo più di 5 anni di lavori, la Commissione europea, nel marzo 2011, presentava il risultato dei suoi studi: una proposta di direttiva che avrebbe dovuto introdurre una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società ("CCCTB")<sup>10</sup>. La CCCTB "è un regime di regole comuni per calcolare la base imponibile delle società che erano fiscalmente residenti nell'UE e delle succursali ubicate nell'UE di società di paesi terzi. Nello specifico, il quadro fiscale comune prevede regole per il calcolo dei risultati fiscali di ciascuna società (o succursale), il consolidamento di tali risultati, qualora vi siano altri

---

Enciclopedia del Diritto, Annali, I, Milano 2007, pp. 394 ss. e C. Sacchetto, *Armonizzazione e coordinamento fiscale nell'Unione europea*, in Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, 2009.

<sup>10</sup> Proposta di Direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, 16 marzo 2011, COM(2011) 121 definitivo.

membri del gruppo, e la ripartizione della base imponibile consolidata tra ciascuno Stato membro ammissibile"<sup>11</sup>.

Un ritorno, quindi, all'armonizzazione fiscale, ovvero alla elaborazione e introduzione di modelli normativi comuni per l'imposizione societaria, e all'approccio onnicomprensivo, non limitato a specifici settori o ambiti della tassazione societaria. In realtà, con riguardo a quest'ultimo profilo, il grado di armonizzazione è comunque decisamente limitato rispetto agli studi degli anni '60 e '70, perché si trattava di un regime – nella sua versione originaria – facoltativo e applicabile esclusivamente ai gruppi multinazionali, con esclusione dunque delle piccole e medie società nazionali.

È utile rilevare che, nonostante l'ambizioso progetto di armonizzazione dell'imposizione societaria, la Commissione non abbandona comunque il pragmatismo che aveva accompagnato la sua politica fiscale fino al 2011. Accanto a tale progetto, infatti, essa procede comunque all'individuazione degli specifici settori che generano ostacoli e restrizioni alla circolazione societaria transfrontaliera (doppia imposizione, *exit taxation*, ecc.) e continua a predisporre numerosi interventi di *soft law*<sup>12</sup>.

## **2. Il presente. Conferma della strategia più recente e apertura del "fronte" internazionale**

Come si è già anticipato al paragrafo 1, il 2015 segna il risveglio dell'azione della Commissione europea in tema di politica fiscale societaria e, tale risveglio, conferma pressoché integralmente gli obiettivi e gli strumenti propri dell'azione elaborata alla fine degli anni '80 e all'inizio del 2000. Tuttavia, in ragione del mutato contesto internazionale, caratterizzato, in primo luogo, dalla progressiva erosione della base imponibile degli Stati economicamente avanzati, con significativi riflessi in termini di perdita di gettito fiscale, la Commissione ha inserito nella

<sup>11</sup> Proposta di Direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, 16 marzo 2011, COM(2011) 121 definitivo, p. 5.

<sup>12</sup> Si veda, per tutte, la Raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva, COM(2012) 8806 final.

propria agenda anche il coordinamento/armonizzazione delle misure anti-evasione e anti-elusione nei confronti degli Stati terzi. In termini assolutamente schematici (e, dunque, col rischio di perdere efficacia nella rappresentazione del quadro complessivo), la politica fiscale europea in materia di imposizione societaria si compone di due distinti macro-aree: quello interno, che, come si vedrà, è basato sul rilancio della CCCTB e quello internazionale, ora caratterizzato principalmente dalla Direttiva anti-BEPS.

Il documento portante della prima macro-area è la Comunicazione della Commissione europea relativa a un sistema equo ed efficace per l'imposizione societaria del 17 giugno 2015. Al centro di tale progetto, che si compone di cinque diverse azioni, si pone ancora la CCCTB, ovvero l'idea di armonizzare le regole per la determinazione della base imponibile delle società multinazionali. Rispetto al progetto del 2011, due sono le novità. Per un verso, la disciplina europea diviene obbligatoria, se soddisfatti i criteri soggetti individuati; per altro verso, al fine di aumentarne le possibilità di adozione, viene previsto un approccio graduale, rinviando l'introduzione delle regole relative al coordinamento a una fase successiva rispetto a quella della attuazione della disciplina sulla base comune. L'obiettivo principale della CCCTB è quello della creazione di un *"level playing field"* europeo che fermi, o, comunque, cerchi di fermare, la progressiva riduzione delle aliquote dell'imposta sulle società generata dalla concorrenza fra gli Stati membri al fine di attrarre nuovi investimenti e nuova base imponibile. La prima parte del documento, infatti, mostra che, nonostante la sostanzialmente stabilità del reddito aggregato prodotto dalle società, il gettito dell'imposta negli Stati membri è in continua contrazione, frutto non solo della riduzione delle aliquote, bensì di una pianificazione fiscale aggressiva volta a sfruttare le lacune derivanti dalla presenza di sistemi tributari profondamente differenti<sup>13</sup>.

<sup>13</sup> Commissione europea, *Un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione Europea: i 5 settori principali d'intervento*, cit., p. 3: "Per molti anni, il codice di condotta non vincolante in materia di tassazione delle imprese è stato considerato uno strumento efficace per affrontare la concorrenza fiscale nel mercato unico. Tuttavia, poiché la pianificazione fiscale delle società è diventata più sofisticata e sono aumentate le forze concorrenziali tra Stati membri, gli strumenti



La scelta di rilanciare la CCCTB come strumento di armonizzazione dell'imposizione societaria europea è fondata sopra due opzioni politiche precise. La prima evidenzia un allontanamento dal principio cardine dell'Ocse relativo alla tassazione degli utili prodotti dai gruppi multinazionali. Mentre quest'ultima Organizzazione, infatti, è fermamente rimasta fedele all'*arm's length principle* come criterio di riparto della base imponibile dei gruppi multinazionali<sup>14</sup>, la CCCTB opera una netta adesione in direzione del *formulary apportionment* utilizzato dall'imposta federale sulle società degli Stati Uniti.

La seconda scelta riguarda l'ambito soggettivo di applicazione della CCCTB. Tale disciplina, infatti, è stata elaborata e poi tradotta positivamente per i gruppi societari multinazionali. Ciò produce, naturalmente, una cesura fra questi ultimi e le piccole e medie imprese, che continueranno ad applicare la disciplina del solo ordinamento di residenza. Nel caso in cui la disciplina nazionale non subisse una (naturale) convergenza verso le regole della CCCTB, si genererebbe una "concorrenza" fra queste ultime e quelle applicabili alle società a base esclusivamente nazionale. In altre parole, pur mantenendo la competenza nazionale sulle aliquote, si creerebbero due differenti regimi applicabili in relazione alle dimensioni spaziali delle società. Le conseguenze di questa scelta non sono integralmente chiare ma, probabilmente, dovrebbero essere oggetto di ulteriore approfondimento, quanto meno in un Paese, quale il nostro, in cui il tessuto industriale è fortemente composto da piccole e medie imprese.

Una parte delle residue quattro azioni condividono gli strumenti – armonizzazione e coordinamento – e l'obiettivo – il mercato interno – dell'azione politica degli anni precedenti. Viene infatti riproposta l'esigenza di armonizzare il riporto e la compensazione delle perdite transfrontaliere, almeno fino all'adozione

---

che garantiscono la concorrenza fiscale leale all'interno dell'UE hanno raggiunto il limite delle loro capacità".

<sup>14</sup> OECD, *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*, Paris, 2010, p. 39: "[t]he transition to a global formulary apportionment system (...) would present enormous political and administrative complexity and require a level of international cooperation that is unrealistic to expect in the field of international taxation".

delle regole comuni della CCCTB; l'introduzione di una più efficace disciplina del *transfer pricing*, sia in relazione alle regole sia alle procedure e, da ultimo, il miglioramento delle procedure e dei meccanismi per la composizione delle controversie in tema di doppia imposizione.

Tuttavia, come si è già anticipato, l'aspetto probabilmente più interessante, quanto meno dal punto di vista scientifico, è quello del rafforzamento delle iniziative di coordinamento nei confronti dei Paesi terzi. L'azione si propone una duplice finalità. In primo luogo, l'adozione di una lista comune di Paesi non collaborativi, redatta in funzione delle regole sulla buona *governance* proposte dalla medesima Commissione. In una seconda fase, diversamente, "la Commissione è pronta a coordinare eventuali contromisure nei confronti delle giurisdizioni fiscali non collaborative, per affrontare le situazioni di inosservanza del principio di buona *governance* in ambito fiscale"<sup>15</sup>.

Nello stesso senso si pone l'azione volta a ristabilire il legame fra tassazione e attività economica, volta a scongiurare il trasferimento di base imponibile (anche fuori dall'Unione europea). Questa attività appare la traduzione, a livello europeo, del più vasto progetto BEPS e ha iniziato a prender forma con la pubblicazione del già citato Pacchetto anti-elusione<sup>16</sup>.

Il Pacchetto si compone, in primo luogo, di una Direttiva anti-BEPS. L'obiettivo della Direttiva è quello di predisporre un sistema normativo volto a garantire "un livello di protezione più elevato delle basi imponibili nazionali per l'imposta sulle società" (art. 3). In questo senso, essa appare uno strumento di protezione degli

<sup>15</sup> Commissione europea, *Un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione Europea: i 5 settori principali d'intervento*, cit., p. 15.

<sup>16</sup> Commissione europea, *Pacchetto anti-elusione: Prossime tappe per assicurare un'imposizione effettiva e una maggiore trasparenza fiscale nell'UE*, cit., p. 4: "[i]n attesa dell'adozione della proposta rivista di base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, per l'immediato il piano d'azione adottato in giugno ha indicato altri interventi mirati a garantire un'imposizione effettiva nel luogo in cui sono generati gli utili, migliorando il contesto fiscale per le imprese, facendo ulteriori passi verso la trasparenza fiscale e rafforzando gli strumenti di coordinamento dell'UE. Si tratta di iniziative strettamente collegate al progetto G20/OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS), che non era stato ancora finalizzato al momento della pubblicazione del piano d'azione. Da allora sono stati messi a segno buoni progressi in molte di queste iniziative. Tuttavia, in alcuni ambiti del piano d'azione gli interventi a livello UE dipendevano dal completamento del progetto G20/OCSE".

interessi fiscali nazionali, stabilendo un chiaro legame di presupposizione fra i sistemi di finanza pubblica nazionali e l'esistenza stessa dell'Unione europea. Quanto ai contenuti, la Direttiva si applica alle imposte sui redditi delle società degli Stati membri e ne copre le aree più "sensibili", anche in ragione della giurisprudenza europea (deducibilità degli interessi, *exit taxation*, *switch over clause*, clausola generale anti-elusiva, *controlled foreign companies* e *hybrid mismatches*).

Dando attuazione alla Comunicazione del 2015, il Pacchetto propone una Raccomandazione in relazione alla prevenzione dell'abuso dei trattati e all'adozione di una strategia comune nei confronti dei Paesi terzi. Non è questa la sede per approfondire i contenuti di questi documenti e, in particolare, la loro conformità o meno con quanto elaborato e proposto dal BEPS. Ciò che appare utile rilevare, diversamente, è la riaffermazione dell'allargamento degli obiettivi dell'Unione fino al coordinamento delle politiche fiscali degli Stati membri nei confronti dei Paesi terzi al fine di contrastare la pianificazione fiscale aggressiva (e il trasferimento nei Paesi a bassa imposizione della base imponibile).

### 3. Conclusioni

Questa sintetica ricostruzione dell'evoluzione della politica fiscale europea in materia societaria suggerisce almeno due considerazioni conclusive.

La prima riguarda la base legale di tale politica fiscale. È ampiamente noto che i Trattati non conferiscono alle Istituzioni europee una competenza specifica in materia di "imposte dirette" e che la base giuridica delle direttive è la generale previsione contenuta nell'art. 115 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"). È altrettanto noto che il ravvicinamento delle disposizioni normative presuppone che esse abbiano un'incidenza "diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno". In questo senso, il legame fra il mercato interno e la CCCTB, le regole sull'*exit taxation*, la doppia imposizione all'interno dell'Unione sono sufficientemente chiari e intuitivi. Più complesso è stabilire un rapporto (diretto) fra il coordinamento della politica fiscale in materia societaria

nei confronti dei Paesi terzi, in termini di contrasto all'elusione fiscale e di connessione fra tassazione e luogo di creazione del reddito, e mercato interno. Non s'intende affermare che tale rapporto non possa trovare riconoscimento, bensì che può essere inteso solo in termini di protezione dei caratteri propri del mercato interno. In questo senso, tale coordinamento deve assumere la forma di misure volte a prevenire l'artificioso (o fittizio) trasferimento di reddito verso ordinamenti tributari più favorevoli.

In secondo luogo, le comunicazioni presentate nel 2015 e nel 2016 trascurano totalmente il lato fiscale dell'imposizione tributaria, ovverosia il rapporto fra tributi e finanziamento delle spese pubbliche dell'Unione europea. Ciò, naturalmente, potrebbe assumere rilevanza per la CCCTB. Il rilancio della politica fiscale europea potrebbe coincidere con l'integrale (o parziale) ripensamento delle modalità di finanziamento del bilancio dell'Unione europea per giungere, finalmente, all'introduzione di una risorsa tributaria significativa (quella costituita dai dazi doganali, infatti, non consente di finanziare più del 10 per cento della spesa pubblica europea). L'introduzione di una risorsa tributaria avrebbe due effetti (principali): rafforzare il principio democratico all'interno dell'Unione e consentire di ridiscutere dimensioni e finalità del bilancio europeo.